Asl2
Sistema Sanitario Regione Liguria
DIPARTIMENTO *DI PREVENZIONE*
Direttore: Dott Marco Lovesio
S.C.. Igiene Pubblica
Direttore: Dott.ssa Virna Frumento

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Certificato n°IT319166

Indirizzo: via C. Collodi, 13 – 17100 Savona **Tel**: 019 8405903 **e-mail**: igienepubblica@asl2.liguria.it

Responsabile del procedimento: Dott. Prati Mauro

COMUNE DI ZUCCARELLO
0 6 SET. 2023
PROT. N. 3393

Spett.le Comune di Zuccarello
17039 – Zuccarello (SV)

Savona, data della PEC

Oggetto: lavori di "Realizzazione di nuovo edificio scolastico" del Comune di Zuccarello (SV) – Progetto Definitivo – Indizione conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90; parere di competenza.

Il sottoscritto Sanitario Responsabile incaricato, vista la richiesta e la documentazione trasmessi da codesto Ente in data 03-11-2022, prot. ASL2 n.0102919 relativa all'istanza in oggetto, comunica quanto segue.
L'intervento di cui trattasi andrà ad insistere in un territorio che, a seguito della campagna di monitoraggio promossa dalla regione Liguria relativa al rischio derivante dall'esposizione al gas radon 2019-2020 di cui alla D.G.R. 399/2019, è stato individuato tra quelli a rischio elevato, ovvero con concentrazioni di gas radon superiori a 200 Bq/m^3 (dato medio rilevato > 700 Bq/m^3).

Visto che:

- la regione Liguria ha individuato il Comune di Zuccarello tra quelli da inserire nella "Campagna approfondimento di indagine gas Radon indoor 2021 – 2022" ai sensi della D.G.R. 657/2021 del 23-07-2021;
- il progetto prevede un "terrazzamento" del terreno oggetto dell'intervento al fine di creare lo spazio fisico per dei locali al cosiddetto "piano terra" la cui destinazione finale, così come rilevabile dal progetto stesso al disegno N. 06c, è quella di mensa, cucina, palestra, sevizi igienici, vani tecnici vari e spogliatoi. La collocazione dei locali risulta a contatto con il terreno oltre che sul piano orizzontale anche su quello verticale per una parte del perimetro che riguarda il versante a monte del suddetto piano terra;
- la matrice di rischio non prevede quello derivante dal gas radon;
- l'edificio che ora si trova sul terreno su cui verranno realizzate le opere non risulterebbe tra quelli sottoposti allo screening della prima fase e che, pertanto, non è possibile definire un livello storico della concentrazione di radon nell'area di cui trattasi;
- è da tenere in particolare considerazione la sensibilità dei futuri fruitori del costruendo edificio, all'eventuale esposizione al gas radon,

si comunica che il **parere favorevole** alla realizzazione di quanto in oggetto è subordinata:

1) alla verifica della fattibilità della misurazione preliminare della concentrazione del gas radon nell'edificio esistente, con riferimento particolare alla dipendenza individuata in planimetria come autorimessa e deposito che, per le caratteristiche del suo posizionamento (a ridosso del terreno lato monte) e di ridotta aerazione naturale (a battente chiuso), presenta analogie con alcuni locali del piano terra del nuovo edificio;
2) dell'adozione, qualora fosse possibile effettuare quanto previsto al punto 1) e venissero rilevati già prima della demolizione dell'edificio ora esistente valori al di sopra dei limiti di legge, di tutte le

misure atte a mitigare il rischio che tali valori possano riguardare in futuro anche il costruendo edificio (potenziamento del sistema di ricambio dell'aria, sigillatura dell'involucro, pressurizzazione dei locali etc etc);

3) all'inserimento dell'edificio scolastico, una volta edificato, nel novero di quelli da sottoporre obbligatoriamente al monitoraggio del gas radon, ossia al rispetto rigoroso delle previsioni del punto **3. "Approfondimento delle indagini sul radon indoor"** presente nella già citata delibera di giunta;
4) alla progettazione in modo resiliente dell'impianto di estrazione/immissione di aria nei locali non forniti di sistemi naturali, ossia garantendo la possibilità di poter fare fronte ad una eventuale necessità di incrementare i ricambi dell'aria qualora si rilevino valori di gas radon non compatibili con la permanenza prolungata nel locali. L'eventuale necessità di provvedere in tal senso con una variante al progetto (anche in corso d'opera) non deve costituire motivo per reiterare l'iter autorizzativo a meno che non sia possibile provvedervi senza alterare i requisiti igienico-sanitari e strutturali complessivi dell'edificio.

Resta inteso l'obbligo dell'osservanza, oltre a quanto sopra prescritto, di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento e di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

Il parere di cui sopra, espresso ai sensi e per effetto del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U.LL.SS., come modificato dal D.P.R. 380/2001, ha carattere **prettamente igienico sanitario** ed è vincolato all'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale:

1) dell'ammissibilità dell'intervento sulla scorta dei parametri e degli standard previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati;
2) dell'avvenuto rispetto di quanto stabilito dalla L. 46/90, come modificato dal D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37, e successive integrazioni e modifiche;
3) della osservanza di quanto richiesto dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;
4) del rispetto di quanto previsto dal D.L. 17 febbraio 2017, n.42;
5) dell'avvenuto rispetto della normativa per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, l'allontanamento di liquami e delle acque meteoriche, l'allontanamento dei vapori e fumi, l'allontanamento e smaltimento dei rifiuti, le intercapedini, le coibentazioni e le superfici aeroilluminanti, oltre a tutto quant'altro previsto, anche se non espressamente indicato.
6) **dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori e dei fruitori dell'attività sia durante la realizzazione delle opere che nell'esercizio delle attività scolastiche previste**;

Si richiamano, inoltre, per competenza tecnica, non di pertinenza, l'art. 7, del punto 3, del D.M. 14.06.1989, n. 236 e l'art. 24, punto 4, della L. 05.02.1992, n. 104.

Distinti saluti

Sistema Sanitario Regione Liguria ASL2

Il Dirigente Medico
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Mauro Prati